



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL
PERSONALE NON DIRETTIVO E NON
DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE VV.F.

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL
PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL
CORPO NAZIONALE VV.F.

ALLE OO.SS. NON RAPPRESENTATIVE DEL
CORPO NAZIONALE VV.F.

LORO SEDI

OGGETTO: Controlli sulle assenze per malattia del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

In riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata da parte sindacale riguardo ai controlli sulle assenze per malattia del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Direzione Centrale Risorse Umane, con nota n. 41930 del 27 luglio 2019, ha rappresentato quanto segue.

“Si premette che l’art. 16, comma 18, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011, ha disposto che “*le disposizioni dei commi 5, 5 bis e 5 ter dell’art. 55 septies del D.Lvo n. 165/2001 si applicano anche ai dipendenti di cui all’art. 3 del medesimo articolo*”, il cui rapporto di impiego è disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo autonome disposizioni ordinamentali.

Secondo l’art. 55 septies, comma 5, del D.Lvo n. 165/2001, “*le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative."

L'art. 55 septies, comma 5 bis, del D.Lvo n. 165/2001 prevede che le modalità di effettuazione del controllo sulle assenze per malattia siano disciplinate con decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.

In attuazione di detta norma, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha adottato il D.P.R. 17 ottobre 2017, n.206, che sostituisce il precedente D.M. 18 dicembre 2009, n.206.

L'ambito applicativo soggettivo di detto regolamento si estende anche al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, essendo stato emanato ai sensi del comma 5 bis dell'art. 55 septies del D.Lvo 165/2001.

Secondo l'art. 4 del D.P.R. n.206/2017, sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità, 9-13 e 15-18, i dipendenti le cui assenze sono riconducibili ad una delle seguenti circostanze: patologie gravi che richiedono terapie salvavita, causa di servizio riconosciuta ascrivibile alle prime tre categorie della Tabella A allegata al D.P.R. 30/12/1981, n. 834, oppure a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo D.P.R., stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

La disapplicazione di detta normativa nei confronti del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dovrà essere oggetto di apposita modifica legislativa.

Come precisato dalla Direzione Centrale Risorse Umane con circolare n. 35866 del 17 giugno 2019, continuano in ogni caso ad essere esclusi dall'obbligo di reperibilità i dipendenti assenti dal servizio per infortunio sul lavoro."

IL CAPO DELL'UFFICIO DI STAFF

Lanza Bucceri